

Legge regionale 29 luglio 1996, n.60

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 .

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina, in conformita' con le disposizioni di cui alla legge 28.12.1995, n. 549, di seguito indicata come legge statale, l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

ARTICOLO 2
(Elementi essenziali del tributo)

1. Il tributo e' applicato ai rifiuti solidi di cui all'articolo 2 del DPR 10.9.1982, n. 915 nonche' ai fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

2. La base imponibile e' costituita dalla quantita' di rifiuti conferiti e smaltiti ai sensi del precedente comma.

3. L'ammontare dell'imposta e' fissato, per chilogrammo di rifiuti, con legge regionale entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno successivo ovvero, in mancanza della legge regionale, nella misura vigente per l'anno precedente.

4. Il tributo dovuto risulta dall'applicazione dell'ammontare dell'imposta di cui al terzo comma nonche' dei coefficienti di correzione previsti dall'articolo 3, comma 29 della legge statale

ARTICOLO 3
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo del tributo e' il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento di cui all'articolo 2, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti.

ARTICOLO 4
(Quota riservata alle Provincie)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge statale una

quota pari al dieci per cento del tributo e' dovuto alle Provincie ed e' ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto al successivo articolo 6 in proporzione all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi del successivo articolo 19.

TITOLO II DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI

ARTICOLO 5 (Determinazione della base imponibile)

1. Ai fini della determinazione della base imponibile, presso tutte le discariche e impianti di cui all'articolo 2 sono tenuti appositi registri, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, nei quali vengono giornalmente annotate le operazioni di conferimento, con la indicazione del soggetto conferente e della quantita' di rifiuti conferiti.

2. Ai fini dell'applicazione dell'ammontare dell'imposta, le quantita' dei rifiuti sono specificate con riferimento alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 29 e 40 della legge statale.

3. Nei casi in cui, in conformita' alle disposizioni in materia di rifiuti, sia prevista la tenuta dei registri, conformi ai requisiti di forma di cui al comma 1 e contenenti tutte le informazioni di cui ai precedenti commi, la base imponibile viene determinata con riferimento alle annotazioni contenute nei medesimi.

ARTICOLO 6 (Versamento del tributo)

1. Il tributo e' versato alla Regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 30, della legge statale, su apposito conto corrente postale.

ARTICOLO 7 (Dichiarazione annuale)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi di cui all'articolo 3 trasmettono alla competente struttura tributaria della Regione una dichiarazione, in triplice copia, riepilogativa dell'attivit  svolta e dei pagamenti tributari effettuati, nell'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

- a) denominazione e sede del gestore e generalita' complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti nonche' quantita' parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- d) indicazione del versamento del tributo effettuato.

2. Ai fini della dichiarazione deve essere utilizzata apposita scheda sottoscritta dal legale rappresentante.

3. La scheda e' approvata dalla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

4. La Regione adotta le misure necessarie per rendere disponibili le schede in questione ai soggetti interessati.

5. Una delle copie della dichiarazione e' inviata, da parte della Regione, alle Province ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento.

ARTICOLO 8

(Fattispecie di inadempimento)

1. Ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie di cui al successivo articolo 16, il mancato utilizzo, ai fini della dichiarazione, della scheda di cui all'articolo 7, equivale a omessa presentazione della dichiarazione.

2. Ugualmente equivale a omessa presentazione, la non completa compilazione della scheda ovvero la sua trasmissione oltre il termine di cui all'articolo 7, comma 1.

TITOLO 3

DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO, SCARICO E DEPOSITO INCONTROLLATO

ARTICOLO 9

(Applicazione del tributo)

1. Il tributo di cui alla presente legge si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge statale, anche ai rifiuti solidi e ai fanghi palabili;

- a) conferiti in discariche abusive;
- b) abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.

2. La base imponibile e' costituita dalla quantita' di rifiuti determinata nel corso del procedimento per l'accertamento delle violazioni tributarie di cui al successivo articolo 11.

3. Ove necessario ai fini della determinazione della quantita' e

tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, ai sensi dell' articolo 3 della LR 18.4.1995, n. 66 "Istituzione dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana".

4. Nei casi di cui al presente articolo, oltre al pagamento del tributo, sono dovute le penalita' previste al successivo articolo 16, comma 2.

ARTICOLO 10 (Soggetto passivo)

1. Al pagamento del tributo, delle penalita' e' tenuto, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1 lett. a), il soggetto che gestisce, anche non in via esclusiva, la discarica abusiva nonche', in solido con il medesimo, ogni soggetto che utilizzi o abbia utilizzato la discarica, individuato a seguito dell' accertamento sull' esistenza di quest' ultima.

2. Qualora non sia individuato alcun soggetto utilizzatore, l' obbligazione solidale di cui al precedente comma e' a carico del proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva.

3. L' obbligazione solidale di cui ai commi precedenti non opera qualora l' utilizzatore o, in mancanza, il proprietario abbia presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione precedentemente all' accertamento della discarica stessa.

4. La denuncia di cui al comma precedente e' presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l' accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia e deve contenere, oltre le generalita' e il recapito del denunciante, l' indicazione della esatta ubicazione della discarica abusiva e la descrizione dei rifiuti ivi esistenti.

5. La Provincia provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato ed alla constatazione delle violazioni e, fermi gli adempimenti di propria competenza per le violazioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti, trasmette gli atti alla Regione per l' accertamento delle violazioni tributarie ai sensi del successivo articolo 11.

6. La solidarieta' di cui ai precedenti commi opera anche nei casi in cui il gestore della discarica non sia stato individuato.

7. Soggetto passivo, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1, lett. b) e' il soggetto che abbandona, scarica o deposita in modo incontrollato i rifiuti.

TITOLO 4

ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RIMBORSI

ARTICOLO 11

(Accertamento delle violazioni tributarie)

1. Il controllo sulla corretta applicazione della presente legge, oltre che dalla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, e' esercitato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale tramite ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attivita' di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attivita' in questione.
2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3 comma 40 della legge statale, questi si presumono, salvo prova contraria, conferiti alla data della redazione del processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale.
3. Ai fini delle ispezioni e verifiche di cui al comma 2 precedente e dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3, comma 33 della legge statale, il Presidente della Provincia o l'altro soggetto competente in base all'ordinamento interno, individua i dipendenti adibiti a tali attivita'. L'atto di individuazione ha gli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale, fermo restando che l'attivita' in questione e' svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento interno.
4. I dipendenti della Provincia di cui al comma precedente sono dotati di speciale tessera di riconoscimento con l'indicazione "agente abilitato all'accertamento delle violazioni tributarie ai sensi della legge n. 549/95", che deve essere esibita al momento dell'ispezione o della verifica.
5. Nei casi disciplinati nel Titolo 3 della presente legge, l'accertamento tributario e' effettuato anche sulla base dei processi verbali redatti dagli agenti competenti all'accertamento delle infrazioni in materia di rifiuti. A tal fine gli agenti medesimi provvedono a trasmettere il processo verbale alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

ARTICOLO 12

(Contestazione)

1. Le violazioni constatate ai sensi del precedente articolo 11

sono contestate all'interessato tramite avviso di accertamento, da parte del dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a) e b) del successivo comma 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. L'avviso e' notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare:

- a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese di procedimento;
- b) l'ammontare della pena pecuniaria, dovuta in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1, pari al minimo edittale della pena prevista dall'articolo 3, comma 31 della legge statale, nonche' l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dello stesso articolo 3, pari a tre volte il tributo evaso;
- c) la facolta', ove non si intenda procedere al pagamento, di presentare scritti difensivi e documenti comprovanti l'insussistenza della violazione o la diversa determinazione del relativo importo;
- d) l'ufficio presso il quale gli scritti difensivi e i documenti devono essere trasmessi, le modalita' e il termine perentorio per la trasmissione, con l'avvertenza che, in mancanza o in caso di difforme valutazione da parte dell'Amministrazione, si procedera' all'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
- e) la facolta' di ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della stessa legge statale;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13

(Ordinanza ingiunzione di pagamento)

1. Ove non sia stato effettuato il pagamento prescritto nell'avviso di accertamento, nel termine previsto all'articolo 12, comma 1, il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, adotta ordinanza ingiunzione di pagamento per l'ammontare complessivo dovuto dal trasgressore. Tale ordinanza e' notificata all'interessato nei modi di legge ed e' titolo esecutivo.

2. Qualora dagli eventuali scritti difensivi e dai documenti presentati dal trasgressore ovvero da ulteriori verifiche effettuate d'ufficio risulti che l'accertamento e' parzialmente infondato, l'ordinanza ingiunzione e' adottata per il minore importo dovuto.

3. Per la determinazione della pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale si tiene conto della gravita' della violazione nonche' della personalita' del trasgressore, desumibile dalle eventuali precedenti infrazioni

tributarie accertate.

4. Nei casi di ritardo, sia nel versamento del tributo sia nella trasmissione della dichiarazione annuale, non superiore a 30 giorni, la pena pecuniaria e' applicata nel limite minimo.

ARTICOLO 14

(Provvedimento di archiviazione)

1. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che l'accertamento non e' fondato, ovvero qualora l'infondatezza dell'accertamento sia comunque verificata d'ufficio, il dirigente regionale di cui all'articolo 12, comma 1, adotta provvedimento di archiviazione e ne da' comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 15

(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora il soggetto al quale e' ingiunto il pagamento ai sensi dell'articolo 13 non provvede, in tutto o in parte, al pagamento dell'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 68 e seguenti del DPR 28.1.1988, n. 43.

ARTICOLO 16

(Penalita')

1. Alla violazione degli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti, il versamento del tributo e la dichiarazione annuale si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 3, comma 31, della legge statale.

2. Nei casi di cui all'articolo 9 e' applicata la pena pecuniaria prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge statale, nonche' la sanzione, pari a tre volte l'ammontare del tributo, prevista dal comma 32 dello stesso articolo 3.

3. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento nonche' l'azione per il risarcimento del danno ambientale.

4. All'obbligazione di rimessa in pristino e di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ove dovute ai sensi del precedente comma, si applica la solidarieta' di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 17

(Ricorso alle Commissioni Tributarie)

1. Avverso l'avviso di accertamento del tributo e delle relative penalita' nonche' avverso l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 13 e l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 15, e' ammessa l'impugnativa innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 37, della legge statale e dell'articolo 19 del Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.

ARTICOLO 18 (Prescrizione)

1. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalita' si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.

2. Per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1, la prescrizione decorre dalla data del verbale dal quale risulta l'esistenza della discarica, dell'abbandono, dello scarico o del deposito.

ARTICOLO 19 (Rimborsi)

1. In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo ne possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre anni decorrente dalla data del pagamento medesimo, mediante apposita istanza, in duplice esemplare, da presentare alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Copia del provvedimento regionale di rimborso e' trasmessa alla Provincia nel cui territorio sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui al precedente articolo 4, comma 2.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 20 (Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni del bilancio di previsione 1996 da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Uscita":

Uscita in diminuzione

Cap. 29440

Fondo per favorire la minore produzione dei rifiuti, le attivita' di recupero di materie

prime ed energia etc. (art. 3 comma 27, Legge
28.12.95. n. 549) L. 306.000.000

Uscita di nuova istituzione

Cap. 29445

Fondo per investimenti di tipo ambientale
finanziato dalla tassazione dei fanghi di
risulta (art. 3 comma 27, legge 28.12.95, n.
549) L. 306.000.000

2. La descrizione del Cap. 29440 e' sostituita dalla seguente:

"Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre
finalita' previste dall'articolo 3, comma 27, della Legge
28.12.1995, n. 549".

ARTICOLO 21

(Utilizzazione dei fondi)

1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti e' costituito dal
20 per cento dell'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa
la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di
risulta ed al netto della quota di spettanza delle Province.

2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale e' costituito dal
20 per cento dell'ammontare del tributo riferito ai fanghi di
risulta, al netto della quota di spettanza delle Province.

3. Il Fondo di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento
degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei
rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia,
le forme di smaltimento alternative alle discariche, la bonifica
dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per la
istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette
nonche' per il finanziamento dell'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Toscana.

4. Ai fini della ripartizione del Fondo per la minore produzione
dei rifiuti tra i settori di intervento di cui al comma 3, la
Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni del Programma
Regionale di Sviluppo, delibera, in conformita' a quanto previsto
dalla LR 7.11.1994, n. 81 e successive modificazioni, la
destinazione delle risorse medesime e la conseguente
disponibilita' da parte delle strutture organizzative competenti.

5. Il Fondo di cui al comma 2 e' destinato ad investimenti di
tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui
afferiscono i fanghi di risulta.

6. Le risorse dei Fondi sono utilizzate in conformita' alle
procedure previste dalle leggi regionali.

TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22 (Comunicazioni)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento senza recupero di energia ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura tributaria regionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio.

2. Sono parimenti comunicate entro il termine previsto al precedente comma le cessazioni di attività ed eventuali altre modificazioni intervenute rispetto alle autorizzazioni concesse.

ARTICOLO 23 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta)

1. Per l'anno 1996 l'ammontare dell'imposta è determinata, in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 38 della legge statale, nella misura prevista dalla legge medesima.

ARTICOLO 24 (Norma transitoria)

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 38 della legge statale, l'ammontare del tributo dovuto per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico è determinato nella misura minima di lire 2 per ogni chilogrammo conferito.

2. Per l'anno 1996 il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 22 per la quantità, espressa in chilogrammi, dei rifiuti conferiti.

3. Qualora i pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 risultino inferiori o superiori all'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale citato, i relativi conguagli saranno effettuati con il versamento della prima scadenza trimestrale successiva alla data di efficacia del decreto ministeriale stesso.

4. Qualora, ai sensi della normativa vigente, il gestore della discarica o dell'impianto non sia tenuto alla compilazione dei registri in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, la quantità dei rifiuti

conferita e' attestata dallo stesso soggetto passivo con dichiarazione, sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", da trasmettere alla Regione contestualmente alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 25

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma da 34 a 40, della legge statale.